

Ai gentili clienti
Loro sedi

DL semplificazioni: le novità

Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che **in data 09.02.2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 il DL n. 5/2012, più noto come DL semplificazioni.** Secondo i tecnici del governo, infatti, per favorire la ripresa economica è necessario **eliminare alcune disposizioni e adempimenti di carattere burocratico.** Sono, quindi, stati **eliminate alcune disposizioni considerate** – alla luce del contesto economico che ha caratterizzato questi ultimi anni – **eccessivamente gravose per le imprese.** Tra le novità più rilevanti ricordiamo, ad esempio, **l'abolizione del Documento Programmatico della Sicurezza,** che obbligava i soggetti che trattano dati personali a **predisporre un documenti di analisi e aggiornamento delle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati.** In materia di diritto societario, inoltre, viene previsto **l'aumento dell'ambito di applicazione del sindaco unico, soprattutto per quanto concerne le società per azioni.**

Premessa

Con il DL n. 5/2012 il governo tecnico ha adottato il secondo dei due interventi previsti per il rilancio dell'economia italiana: dopo la **liberalizzazione delle attività e delle professioni,** infatti, viene previsto un **taglio agli adempimenti burocratici a carico di privati e imprese.** Il DL semplificazioni, infatti, ha previsto l'eliminazione o l'alleggerimento di alcuni degli adempimenti a carico delle imprese: tra le novità di maggiore interesse, a titolo esemplificativo, la **proroga dell'agevolazione riconosciuta per le assunzioni effettuate nel mezzogiorno a tempo indeterminato.** Secondo le nuove disposizioni, le **imprese avranno tempo fino al 14.03.2013 per effettuare l'assunzione agevolata.**

Viene prevista, inoltre:

- la **proroga del termine per comunicare al registro delle imprese l'indirizzo pec;**

→ la **possibilità di avviare un'attività tramite SCIA senza la presentazione di attestazioni e asseverazioni salvo che sia specificamente previsto dalla legge.**

Il Decreto salva Italia: le principali disposizioni

Controlli societari

Come noto la **legge n. 183/2011** ha introdotto la possibilità per le SPA e le SRL di nominare – stante il rispetto di alcune condizioni – al posto del collegio sindacale, un sindaco unico.

L'art. 35 del DL semplificazioni, pubblicato in GU in data 09.02.2012 reca alcune **modifiche** particolarmente incisive **al disposto degli artt. 2397 e 2477 c.c.:**

- **quanto alle Società per Azioni**, l'obbligo di nomina del collegio sindacale viene mantenuto solo per le società che superano i parametri dimensionali al di sotto dei quali risulta possibile la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis del Codice Civile) consentendo, altresì, al di sotto di tali parametri la scelta per la nomina del sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- **quanto alle Società a Responsabilità Limitata**, l'organo di controllo collegiale o monocratico diviene addirittura opzionale, nel senso che, anche nei casi in cui la società rientri nelle ipotesi di nomina obbligatoria (rimaste invariate) previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c., tale obbligo può essere ottemperato nominando il revisore legale in alternativa all'organo di controllo.

SINDACO UNICO		
SPA	Prima della legge di stabilità	Dopo le modifiche del DL semplificazioni
Bilancio ordinario	Collegio sindacale obbligatorio	Collegio sindacale obbligatorio
Bilancio abbreviato	Collegio sindacale obbligatorio	Sindaco unico obbligatorio o collegio sindacale se previsto dallo statuto
SRL	Prima della legge di stabilità	Dopo le modifiche del DL semplificazioni

Sussistono i parametri di cui l'articolo 2477 commi 2-3 cc	Collegio sindacale facoltativo	Facoltativa la nomina del sindaco unico, o collegio sindacale o revisore
Non sussistono i parametri di cui l'articolo 2477 commi 2-3 cc	Collegio sindacale obbligatorio	Sindaco unico obbligatorio o su opzione collegio sindacale o revisore

La nomina di un collegio sindacale scatterà, pertanto, soltanto se espressamente previsto nello statuto o nell'atto costitutivo ovvero, limitatamente alle S.p.a., se vengono superati i parametri che impongono la redazione del bilancio ordinario. Sul punto, non è del tutto chiaro se quest'ultima regola (superamento dei parametri che impongono la redazione del bilancio ordinario) valga anche per le s.r.l..

Di seguito le modifiche apportate dalla legge di Stabilità e dal successivo DL semplificazioni:

Art. 14 D.L. 183/2011 Legge di Stabilità	Art. 35 D.L. sulle semplificazioni
<p>2397. Composizione del collegio. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche</p>	<p>2397. Composizione del collegio. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche</p>

Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Novità in materia di SCIA

Il D.l. 5/2012 ha previsto alcune modifiche anche per quanto riguarda la **disciplina della SCIA, ovvero la dichiarazione che permette di avviare/modificare/trasformare un'attività senza dover attendere i tempi e l'esecuzione delle verifiche preliminari da parte degli enti competenti.**

In pratica, **con il DL semplificazioni:**

- l'attività **può essere iniziata subito dopo aver presentato la domanda, senza aspettare il decorso del termine di 30 giorni;**
- la **Scia dovrà essere corredata da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati soltanto se lo prevede espressamente la legge.**

OSSERVA

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività temporanea di **somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, viene previsto l'avvio dell'attività previa Scia, priva di dichiarazioni e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del d.lgs n. 59/2010.**

Proroga invio PEC

Viene **prorogato al 30.06.2012** il termine entro cui **le società devono comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata**. Come noto, infatti, il **DL n. 158/20028** ha introdotto **l'obbligo per le imprese già costituite in data 29.11.2008 di dotarsi di una casella PEC e di darne comunicazione al registro delle imprese entro il 29.11.2011**

Vista l'impossibilità dei gestori del servizio a far fronte alla mole delle richieste di nuovi indirizzi PEC, il ministero dello sviluppo ha precisato con la circolare n. 25.11.2011 l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di ritardo nell'adempimento effettuato oltre il 29.11.2011 e fino al 01.01.2012.

Recupero edilizio

Per le **piccole e medie imprese (PMI)** si introduce **l'autorizzazione unica ambientale**, rilasciata da un unico ente. Il procedimento sarà improntato al **principio di proporzionalità degli adempimenti in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici**.

OSSERVA

Il governo **entro 6 mesi approverà il regolamento disciplinante l'autorizzazione che sostituirà documentazioni, comunicazioni e notifiche**.

DPS

Il DL n. 5/2012 ha previsto, all'articolo 45, **l'abrogazione di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) relative al documento programmatico sulla sicurezza**. In un'ottica di semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese, infatti, **il DL semplificazioni ha previsto la totale eliminazione, a partire dal 31.03.2012, di tale onere**. Di conseguenza **vengono eliminate le ipotesi sanzionatorie previste dal Codice della Privacy relative a tale adempimento:**

- ➔ dall'articolo 162 comma 2 bis relativo alle **sanzioni amministrative in caso di irregolarità del DPS;**
- ➔ dall'articolo 169 relativo al **trattamento illecito dei dati personali**.

Evidenziamo che il DL n. 5/2012 deve essere **convertito ancora in legge**, pertanto è possibile che **il parlamento in sede di conversione del decreto approvi emendamenti modificativi delle disposizioni in commento.**

La redazione del documento programmatico sulla sicurezza, comunque, è solo **una delle misure di sicurezza**. Imprese, enti pubblici, professionisti e in genere **chi tratta i dati** (i cosiddetti titolari di trattamento) **devono rispettare le altre misure minime** (dalla password al back up), **per cui per questi obblighi rimangono applicabili anche le relative sanzioni.**

OSSERVA

Le **altre disposizioni in materia di sicurezza del trattamento dei dati personali**, invece, **rimangono intatte**. Tra queste ricordiamo in particolare:

- la **redazione idonee Informative** (Art. 13 DLgs 196/2003): Informative Dipendenti e Collaboratori; Informative Clienti, Fornitori, Potenziali Clienti, Terzi; Informative utenti sito web; Informativa Candidati all'assunzione; Privacy Policy sito web;
- la **nomina Incaricati al trattamento dati personali** (Art. 30 DLgs 196/2003): redazione documento che individua l'ambito di trattamento dati personali consentito a ciascuna unità organizzativa; redazione lettere d'incarico per ciascun incaricato al trattamento dati personali;
- la **nomina Responsabili al trattamento dati personali e analisi trattamenti affidati in outsourcing** (Art. 29 DLgs 196/2003): redazione lettera di nomina per ciascun Responsabile al trattamento dati personali; analisi dei casi specifici di affidamento dati personali all'esterno dell'Azienda; analisi dei flussi di dati intra ed extra Unione Europea; individuazione dell'idoneo rapporto da formalizzare con i soggetti esterni ai quali viene affidato il trattamento dati personali;
- il **disciplinare interno uso Internet e Posta elettronica** (Art 154 comma 1 lett. c) DLgs 196/2003, Provvedimento Garante 1° Marzo 2007): redazione Disciplinare interno obbligatorio relativo all'uso di Internet e della posta elettronica;

- le **nuove prescrizioni in tema di Amministratori di sistema** (Art 154 comma 1 lett. c) e h) DLgs 196/2003, Provvedimento Garante 27 Novembre 2008): adempimenti procedurali e redazione documentazione richiesta dal Provvedimento Generale 27 novembre 2008 – Garante privacy;
- le nuove prescrizioni in materia di videosorveglianza (Art. 154 comma 1, lett. c) DLgs 196/2003, provvedimento garante 8 Aprile 2010);
- la **gestione Privacy Policy sito web, Newsletter e Servizi interattivi**: procedure di gestione dati personali utenti sito web; procedure di attivazione e gestione servizio Newsletter; procedure di attivazione e accesso aree riservate.

Carta acquisti

È stato **prorogato il programma "carta acquisti"**, a favore delle **fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, come strumento di contrasto alla povertà**.

La sperimentazione interesserà i comuni con più di 250.000 abitanti. Per consentire di valutare scientificamente gli effetti di questo intervento per la lotta alla povertà, il D.l. semplificazioni prevede una raccolta sistematica di informazioni dai Comuni nei quali le carte saranno distribuite.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.l. 5/2012, un decreto del ministero del Lavoro stabilirà i criteri di identificazione dei beneficiari e le modalità di integrazione della nuova carta acquisti con il sistema di servizi sociali offerti dal Comune.

OSSERVA

Si segnala che:

- a differenza della vecchia carta acquisti, questa sarà assegnata anche ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
- l'importo accreditato in ciascuna carta non sarà uguale per tutti, come avvenne per la vecchia carta acquisti, ma sarà differenziato in base al nucleo familiare

Assunzione di

L'art. 17, oltre a modificare l'art. 24 del D.L.vo n. 286/1998, afferma che

**lavoratori
extracomunitari
stagionali**

attraverso la comunicazione obbligatoria anticipata al centro per l'impiego ex art. 9-bis della legge n. 608/1996, il datore di lavoro **assolve anche a tutti gli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di un lavoratore con permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in corso di validità.**

L'art. 24 del T.U. n. 286/1998 viene **modificato in modo tale che preveda**, nel caso in cui siano trascorsi **venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ingresso di un lavoratore extra comunitario per lavoro stagionale** e lo sportello unico per l'immigrazione **non abbia espresso il proprio diniego, l'accoglimento della domanda** in virtù del principio del **silenzio-assenso**.

Tale circostanza, però, **si verifica solo se sussistono le seguenti condizioni:**

- ➔ la richiesta riguardi un **lavoratore già autorizzato nell'anno precedente a prestare la propria attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro;**
- ➔ il lavoratore stagionale **sia stato effettivamente assunto dal datore di lavoro ed abbia rispettato tutte le condizioni inserite nel permesso di soggiorno.**

Nel "corpus" normativo viene, poi, inserito il nuovo comma 3-bis con il quale si stabilisce che, fermo restando il periodo massimo di nove mesi del permesso di lavoro stagionale, **l'autorizzazione si intende prorogata ed il permesso di soggiorno può essere rinnovato nel caso in cui si presenti una nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.**

OSSERVA

L'art. 17 continua, poi, intervenendo sul **regolamento attuativo del T.U. n. 286/1998**, con alcuni **chiarimenti** relativi agli articoli 38 e 38-bis del DPR n. 394/1999 ed introducendo un ulteriore periodo al comma 3 dell'art. 38 – bis. Queste sono le novità:

→ **l'autorizzazione al lavoro può essere concessa a più datori di lavoro**, dopo il primo, che **utilizzano lo stesso lavoratore stagionale in periodi successivi**, ed è rilasciata a ciascuno di essi pur se il lavoratore si trovi, **legittimamente nel nostro Paese**, a causa **dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale**: il lavoratore è **esonerato dall'obbligo di rientro nel proprio Paese** per il **visto consolare d'ingresso** , ed **il permesso è rinnovato fino alla scadenza del nuovo rapporto stagionale**, nel rispetto del limite massimo (nove mesi);

→ **la richiesta di assunzione per gli anni successivi al primo**, può essere **effettuata da un datore di lavoro diverso** da quello che ha ottenuto il nulla osta triennale al lavoro stagionale.

Solidarietà negli appalti

L'art. 21 riscrive il comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 affermando che *"in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite dei due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento"*.

OSSERVA

Riguardo al contenuto della solidarietà evidenziamo che **rispetto al vecchio testo che parlava solo di "contributi previdenziali dovuti"**, la disposizione aggiunge "in chiaro" ciò che prima era sottinteso: essa si estende anche ai **premi assicurativi (es. INAIL) dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto, nonché al trattamento di fine rapporto** (ovviamente, "pro quota" riferito al periodo di esecuzione del contratto).

Riguardo ai committenti privati esclusi, invece, precisiamo che non essendo stato "toccato" il comma 3-ter dell'art. 29 **risultano esclusi dalla solidarietà i committenti persone fisiche che non esercitano un'attività di impresa o professionale**.

**Novità settore
panificazione - orari**

È stato **soppresso il divieto di panificazione nei giorni festivi e la domenica per le imprese di panificazione.**

**Bonus occupazione
per il sud**

Secondo quanto previsto dall'art. 64 del decreto legge semplificazioni, **del credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno si potrà beneficiare per 24 mesi dalla data del 14 maggio 2011.**

Prima di illustrare nel dettaglio le modifiche apportate dalla disposizione in commento ricordiamo che ai datori di lavoro che nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 aumentano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assumendo le seguenti categorie di lavoratori nelle aree del Mezzogiorno:

- **svantaggiati**, ai sensi del disposto del n. 18, dell'articolo 2, del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione UE;
- **molto svantaggiati** ai sensi del disposto del n. 19, dell'articolo 2, del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione UE;

è riconosciuto per ogni nuovo lavoratore assunto a tempo indeterminato un credito d'imposta pari al 50% nel caso di lavoratori svantaggiati dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione e al 50% nel caso di lavoratori molto svantaggiati dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione.

DEFINIZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI E MOLTO SVANTAGGIATI

Lavoratori svantaggiati

Privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

Che abbiano superato i 50 anni di età.

che vivano da soli con una o più persone a carico.

Che siano occupati in professioni o settori con un elevato tasso di disparità uomo-donna.

Membri di una minoranza nazionale con necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di

	conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
Lavoratori molto svantaggiati	Privi di un lavoro da almeno 24 mesi.

L'incremento delle assunzioni viene **calcolato sulla differenza tra il personale assunto nell'anno in corso e quello assunto con rapporto a tempo determinato nel periodo compreso tra il 01.01.2010 e il 31.12.2010.**

Per effetto delle modifiche che verranno apportate con la pubblicazione del DL in Gazzetta Ufficiale all'art. 2 del D.L. n. 70/2011 (c.d. "Decreto sviluppo"), verrà **concesso più tempo per poter effettuare assunzioni agevolate nel Mezzogiorno della penisola.** Viene previsto che il riconoscimento del credito per le assunzioni effettuate nel mezzogiorno possa trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati effettuate non più entro 14 maggio 2013 (il precedente termine, ricordiamo, era il 14.05.2012).

Evidenziamo, infine, che **il diritto a fruire del credito d'imposta può venir meno per le seguenti ragioni:**

- il numero complessivo dei dipendenti risulta inferiore o pari a quello rilevato mediamente nell'anno 2010 (come appena indicato, entro i 12 mesi successivi alla pubblicazione del decreto sviluppo deve verificarsi un aumento della base occupazionale nei confronti della situazione del 2010);
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso di piccole e medie imprese intendendo per queste, tutte quelle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 250 milioni di euro o, in alternativa, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- vengono definitivamente accertate nei confronti dell'impresa o del professionista interessato dallo sconto fiscale violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di

lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni almeno pari a 5.000 euro;

→ vengono **definitivamente accertate violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro.**

Concorsi pubblici

Le domande per partecipare ai concorsi nelle PPAA , a partire da quelli banditi dopo il 29.06.2012, **vanno compilate e spedite solo in modalità digitale.**

Interdizione anticipata dal lavoro per maternità

L'art. 15 afferma che **a partire dal 1° aprile 2012, la competenza al rilascio dell'autorizzazione per l'astensione anticipata dal lavoro per maternità viene suddivisa tra ASL e Direzione territoriale del Lavoro:** ciò avviene attraverso alcune modifiche introdotte nell'art. 17 del D.L.vo n. 151/2001.

In sostanza l'ASL provvederà a **rilasciare l'autorizzazione**, secondo le **modalità definite nell'ambito della Conferenza Stato – Regioni**, per **gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose** che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

La **Direzione Territoriale del Lavoro procederà**, invece, **per le altre due ipotesi** già considerate dall'art. 17 e precisamente:

- allorquando esistano **condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;**
- allorquando **la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo la previsione contenuta negli articoli 7 (lavori vietati) e 12 (valutazione dei rischi).**

OSSERVA

Le altre modifiche sono la **conseguenza della nuova ripartizione delle competenze: in particolare è cambiato anche il comma 4 del citato articolo 17, laddove il potere discrezionale previsto (in teoria) a favore dei servizi ispettivi non c'è più nel caso in cui dall'accertamento "in via autonoma" o su richiesta della lavoratrice, emerga una situazione pregiudizievole.**

Cambio di residenza

I cambi di residenza, di abitazione, la **costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, devono essere comunicati entro 20 gg**

Semplificazione dei controlli sulle imprese

dall'evento che ha sancito il cambio, davanti ad un ufficiale dell'anagrafe o per fax o via telematica. Le iscrizioni anagrafiche sono registrate due giorni dopo la presentazione della dichiarazione, ma gli effetti decorrono dalla data della dichiarazione.

L'art. 14 prevede alcune disposizioni in materia di **semplificazione dei controlli sulle imprese**. In particolare, **viene previsto che:**

- l'attività di controllo deve essere ispirata ai principi di **proporzionalità anche in relazione agli adempimenti burocratici** ed alla **effettiva tutela del rischio e nel rispetto del principio di coordinamento tra amministrazioni statali, regionali e locali;**
- le amministrazioni pubbliche, individuate dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, debbono pubblicare sul loro sito istituzionale e su quello www.impresainungiorno.gov.it, la **lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese in relazione alla dimensione ed al settore, indicando i criteri e le modalità di svolgimento;**
- il Governo è **autorizzato ad emanare regolamenti volti a razionalizzare e coordinare i controlli sulle imprese e sono emanati dal Ministro della Funzione Pubblica di concerto con quello dell'Economia e con i Ministri competenti per materia;**
- i regolamenti si debbono ispirare ai **principi di proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti, della tutela degli interessi pubblici, della eliminazione di attività di controllo non necessarie, di coordinamento e di programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni** con l'obiettivo della **eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni** in modo tale da *"recare il minore intralcio all'attività d'impresa"*, definendo la frequenza e tenendo conto degli accertamenti già effettuati. Altri principi ispiratori dei regolamenti concernono *"la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità"*, la informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, la soppressione dei controlli sulle imprese in possesso di certificazione UNI EN ISO - 9001 o un'altra appropriata emessa da un organismo

"*in linea*" con quanto previsto dal Regolamento CE 2008/765, per le attività oggetto di tale attestato;

- le Regioni e gli Enti locali, entro **sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione**, debbono **conformare le attività di controllo di loro competenza ai principi sopra indicati**;
- in materia fiscale e finanziaria **continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia**.

Agevolazioni per i disabili

Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici fiscali relativi alle auto per persone con disabilità, possono essere **sostituite dal verbale della commissione medica integrata**.

Semplificazioni in materia di LUL

Come noto, **i commi 1 e 2 dell' articolo 39 del DI n. 112/2008** (convertito dalla legge n. 133/2008) statuiscono **l'obbligo, del datore di lavoro privato e con la sola esclusione del lavoro domestico, di iscrivere nel libro unico del lavoro tutti i lavoratori** subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. **Per ciascun lavoratore devono essere indicati:**

- il nome e cognome;
- il codice fiscale;
- la qualifica e il livello;
- la retribuzione base;
- l'anzianità di servizio;
- le relative posizioni assicurative.

Entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, **nel LUL devono essere indicati i dati relativi a:**

- **erogazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese,**
- **le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali;**
- **calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.**

Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori può essere annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

La **violazione concernente le infedeli scritturazioni sul Libro unico del lavoro** risulta essere **regolata** dall'art. 39, comma 7, del DL n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che così recita:

→ *"Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3.000 euro".*

Il decreto "semplificazioni" mira a puntualizzare la **differenza fra omissione e registrazione infedele**, con riferimento alla tenuta del libro unico del lavoro (LUL). Con l'aggiunta di un secondo periodo al comma 7 dell'articolo 39 del D.L. n.112 del 2008 viene precisato, infatti, che, **ai fini sanzionatori**, si intende:

→ **omessa registrazione:** il complesso delle scritture omesse e non ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione;

→ **infedele registrazione:** la registrazione dei dati richiesti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 39, diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

OSSERVA

L'art. 19 del decreto sulle semplificazioni, in materia di LUL aggiunge, in sostanza, un **secondo periodo al comma 7 dell'articolo 39 del D.L. n.112 del 2008 e più precisamente:** all'articolo 39, comma 7, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti *" Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della*

prestazione lavorative effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate."

Verifica sulle prestazioni sociali

L'INPS, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del DL n. 5/2012, **procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sia sulla misura che sul diritto e provvede al recupero di quanto pagato in eccedenza entro l'anno successivo a quello di acquisizione dei dati o a quello successivo nel quale le amministrazioni finanziarie hanno reso disponibili le informazioni reddituali o le eventuali integrazioni.**

Pagamenti in favore dell'INPS

L'art. 16 introduce alcune **disposizioni finalizzate a porre l'INPS in una situazione centrale di controllo relative ad una serie di attività, prevedendo, al contempo, alcune misure finalizzate alla modernizzazione dei pagamenti.** Queste sono le **misure principali:**

- dal 1° maggio 2012 tutti i pagamenti ed i versamenti delle somme dovute, a qualsiasi titolo, all'INPS sono effettuati soltanto con strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte ex art. 4 della legge n. 122/2010;
- l'INPS diverrà l'Ente su cui confluiranno, in via telematica, tutti i dati relativi alle prestazioni sociali erogate da una serie di Enti: tutto questo in una logica di semplificazione e razionalizzazione della programmazione e della gestione delle politiche sociali;
- il comma 5, intervenendo sull'art. 38, comma 3, della legge n. 122/2010 assegna all'Istituto un ruolo ancora più centrale nella repressione delle prestazioni indebite. Il nuovo comma 3 dell'art. 38 della legge n. 122/2010 conferma l'applicazione della sanzione amministrativa, comminata dall'INPS, compresa tra 500 e 5.000 euro nei confronti di coloro che hanno fruito illegittimamente di prestazioni sociali agevolate, con l'ovvia ripetizione dell'indebito. Viene, tra le altre cose, cambiato, il quarto periodo del comma 3 il quale afferma che *"le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai*

fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica". In presenza di una discordanza rilevata (è questo il tenore di una frase aggiunta attraverso le modifiche all'articolo), l'Istituto comunica all'ente che **ha erogato la prestazione sia le risultanze dell'accertamento che il valore dell'ISEE ricalcolato sulla base di ciò che è stato acquisito dall'Agenzia delle Entrate.** Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione può essere immediatamente erogabile, l'ente erogatore invita l'interessato a **chiarire i motivi della discordanza.** In assenza di osservazioni e nel caso in cui le stesse non vengano accolte, si procede con la sanzione amministrativa che è *"irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito"* e, comunque, **nei limiti compresi tra 500 e 5.000 euro.**

Visite mediche

Le visite mediche per il rilascio della patente saranno fatte, per i casi ordinari, anche dal medico di base.

Per chi compie **80 anni**, il **rinnovo della patente e del certificato di idoneità per la guida di auto e motocicli avviene ogni due anni dai medici dell'Asl.** Le esercitazioni di guida possono essere **fatte dall'istruttore senza più limite di età di 60 anni.**

Il **controllo obbligatorio sui dispositivi di combustione e scavo (bollino blu) deve essere fatto** – a partire dal 2012 - al **momento della revisione obbligatoria, quindi ogni 2 anni e non tutti gli anni come avveniva prima.**

Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO